

REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

N. 68/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI ED IPOVEDENTI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IPOVEDENTI E CIECHI PLURIMINORATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO, PER IL PERIODO 1/1/2011 – 31/12/2011

L'anno duemiladieci, addì trentuno del mese di dicembre, alle ore 14.45, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4 -, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328,

vista la L.R. 08/01/2004 n. 1 che ha posto in essere la ridefinizione delle competenze provinciali in materia di disabili sensoriali restituendo le stesse ai Comuni di residenza e, in loro vece, agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

richiamata la D.G.R. n° 79-2953 del 22/5/2006 che dispone che "l'accreditamento, vale a dire la verifica del possesso di specifici requisiti di qualità, costituisce il titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con qualsiasi fornitore di servizi";

preso atto che la Città di Torino:

- 1) con deliberazione della Giunta Comunale del 5/6/2007, mecc. N. 2007 03567/007 ha stabilito di recepire il Registro di Accreditamento istituito dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 911-196255 del 29/7/2003 e articolato in due sezioni
 - ♦ Sezione A - sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde)
 - ♦ Sezione B - sostegno di aiuto didattico e all'autonomia (per le persone cieche o ipovedenti gravi);
- 2) con determinazione dirigenziale n. 1097 del 29/07/2010 ha aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati e i rispettivi ambiti territoriali, iscritti alle Sezioni A e B del citato Registro di Accreditamento per la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali;

dato atto che a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di disabili sensoriali dalla Provincia di Torino agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali il Con.I.S.A. "Valle di Susa" ha ritenuto di avvalersi del Registro di Accreditamento, già istituito dalla Provincia di Torino, che il Comune di Torino ha accettato di gestire, subentrando in tale funzione alla Provincia stessa;

considerato che l'Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti - A.P.R.I., con sede legale a Mappano di Caselle (TO) in via Generale Dalla Chiesa n° 20/26, opera in vari ambiti nel settore dell'assistenza extrascolastica a favore di studenti disabili sensoriali visivi e, per lo stesso target di soggetti, ha progettato e attivato anche iniziative di informazione, di socializzazione ed addestramento professionale, ricerca e prevenzione della sordità, formazione e aggiornamento del personale docente e del personale addetto all'assistenza, corsi di formazione permanente ed ogni iniziativa connessa per natura con quelle precedenti, risulta regolarmente iscritta alla sezione B (sostegno educativo di aiuto didattico e all'autonomia per le persone cieche e ipovedenti gravi) del Registro di Accreditamento Provinciale ora gestito dalla Città di Torino – Divisione Servizi Educativi – Settore Integrazione Educativa;

preso atto che la normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (D.P.C.M. del 29/11/2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e D.G.R. 51-11389 del 23/11/2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio – sanitaria") prevede che le rette di ricovero relative a soggetti disabili in condizioni di gravità, siano ripartite per il 70% a carico dell'A.S.L. stessa e per il rimanente 30% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore delle funzioni socio-socio assistenziali, e che il costo degli interventi educativi a favore dei medesimi soggetti sia ripartito per il 50% a carico dell'A.S.L. e per il rimanente 50% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 16/A/2010 del 30/05/2010 "Approvazione Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 tra l'A.S.L. TO3 e gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali per

l'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23/12/2003 "D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1.C., applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria. Periodo 2010-2014", che all'art.7 "Articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità" contempla, tra l'altro, relativamente ai progetti individualizzati nell'ambito dell'Assistenza educativa territoriale e agli inserimenti in Centri Diurni e in presidi residenziali convenzionati, la ripartizione degli oneri tra ASL ed Ente Gestore come da L.E.A. D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.03;

dato atto che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 23/A/2010 del 31/05/2010 si è provveduto ad approvare il nuovo Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267/2000 e in attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

richiamata la precedente deliberazione n° 7/2010 del 15/01/2010 con la quale si rinnovava la convenzione tra il Con.I.S.A. "Valle di Susa" e l'Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti di Mappano di Caselle per la realizzazione di interventi educativi a favore di minori ipovedenti e ciechi pluriminorati residenti nel territorio del Consorzio, per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2010;

ritenuto, in considerazione del buon livello delle prestazioni erogate nell'anno 2010, di rinnovare per l'anno 2011 la convenzione con l'Associazione A.P.R.I. per interventi educativi, con finalità riabilitative e di mantenimento dell'autonomia, a favore di soggetti non vedenti, ipovedenti e ciechi pluriminorati ad un costo orario di € 20,00 esente IVA (costo invariato rispetto all'anno 2010);

considerato che la spesa presunta, per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 relativa alle attività a carattere socio-assistenziale, derivante dall'applicazione della presente convenzione, ammonta ad € 8.600,00 IVA esente, dando atto che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento;

dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri favorevoli di cui alla vigente normativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di Area Integrativa e del Responsabile del servizio finanziario;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto Consortile, trattandosi di competenza residuale ;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il testo di convenzione, che viene allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti (A.P.R.I.) con sede legale a Mappano di Caselle, per il periodo 1/1/2011 - 31/12/2011;
- 3) di autorizzare la Responsabile di Area Integrativa del Consorzio alla stipula della convenzione stessa;
- 4) di attestare che la spesa relativa alle attività a carattere socio-assistenziale per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 ammonta a complessivi presunti € 8.600,00 IVA esente, dando atto che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento;

- 5) di dare atto che il Distretto Sanitario di Susa dell'ASL TO3 dovrà parimenti assumere sul proprio Bilancio impegno di spesa per le attività a rilievo sanitario;
- 6) di dare atto che sono stati acquisiti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente;

SUCCESSIVAMENTE

attesa la necessità di dare continuità agli interventi attivati all'inizio dell'anno scolastico 2010-2011;

visto l'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI ED IPOVEDENTI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IPOVEDENTI E CIECHI PLURIMINORATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO, PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011.

TRA

Il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "VALLE DI SUSÀ", con sede legale in Susa – Piazza San Francesco n. 4, C.F. 96020760011 rappresentato dalla d.ssa Liliana SILVESTRI, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Integrativa, ivi domiciliata per le funzioni espletate

E

L'Associazione Retinopatici ed Ipovedenti (di seguito denominata A.P.R.I.), con sede legale in Mappano di Caselle (TO) – Via Generale Dalla Chiesa n. 20/26, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 92012200017 rappresentato dal dott. Marco BONGI, in qualità di Legale rappresentante, nato a Torino il 01/06/1959 e domiciliato a Torino in via Fogliino n°76/bis.

PREMESSO

- ♦ che la Legge Regionale n°1 dell'8/1/2004 ha posto in essere la ridefinizione delle competenze provinciali in materia di disabili sensoriali restituendo le stesse ai Comuni di residenza e, in loro vece, agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- ♦ che la D.G.R. n°79-2953 del 22/5/2006 ha disposto che "l'accreditamento, vale a dire la verifica del possesso di specifici requisiti di qualità, costituisce il titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con qualsiasi fornitore di servizi";
- ♦ che la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 5/6/2007, mecc. N. 2007 03567/007 ha stabilito di recepire il Registro di Accreditamento istituito dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 911-196255 del 29/7/2003 articolato in:
 - Sezione A - sostegno educativo di mediazione alla comunicazione (per le persone sorde)
 - Sezione B - sostegno di aiuto didattico e all'autonomia (per le persone cieche o ipovedenti gravi)
- ♦ che la Città di Torino con determinazione dirigenziale n. 1097 del 29/07/2010 ha aggiornato l'elenco dei soggetti e i rispettivi ambiti territoriali, iscritti al Registro di accreditamento per la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali, Sezioni A e B;
- ♦ che la normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (D.P.C.M. del 29/11/2001 e D.G.R. 51-11389 del 23/11/2003) prevede che le rette relativi a soggetti disabili in condizioni di gravità, siano ripartite per il 70% a carico dell'A.S.L. e per il rimanente 30% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore delle funzioni socio-socio assistenziali e che il costo degli interventi educativi a favore dei medesimi soggetti sia ripartito per il 50% a carico dell'A.S.L. e per il rimanente 50% a carico della persona ricoverata o, per essa, dell'Ente gestore
- ♦ che l'Associazione A.P.R.I. (Onlus), che opera in vari ambiti nel settore dell'assistenza extrascolastica a favore di studenti disabili sensoriali visivi, è iscritta alla Sezione B del citato Registro di Accreditamento per i seguenti territori: Comune di Torino, Consorzi di

Rivoli, Pianezza, Settimo Torinese, Gassino, Chieri, Carmagnola, Moncalieri, Nichelino, Susa, Ivrea Caluso e Pinerolo, Comunità Montane Valli di Lanzo e Val Pellice;

- ♦ che l'iscrizione al Registro costituisce per il Con.I.S.A. "Valle di Susa" titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali aventi ad oggetto la gestione del servizio educativo a favore di disabili sensoriali, sulla base della scelta operata dagli utenti o dai loro familiari;
- ♦ che l'Associazione offre la propria disponibilità a collaborare con il Con.I.S.A. "Valle di Susa" mettendo a disposizione personale e tecniche specialistiche rispondenti alle necessità delle persone sopra menzionate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione e attività svolta

Il Consorzio si avvale della collaborazione dell'Associazione A.P.R.I. al fine di garantire interventi educativi, con finalità riabilitative e di mantenimento dell'autonomia, a favore di soggetti non vedenti, ipovedenti e ciechi pluriminorati.

La presa in carico dell'utente è effettuata su richiesta del Consorzio ed è attuata con la formulazione di un progetto educativo individualizzato (P.E.I.) e la realizzazione di un piano di lavoro che salvaguardi la globalità dell'intervento attraverso la collaborazione e l'integrazione con gli altri servizi e con l'esplorazione di opportunità e risorse presenti sul territorio in cui la persona risiede.

ARTICOLO 2

Oneri a carico dell'Associazione

L'Associazione A.P.R.I. mette a disposizione personale in possesso di idonea specializzazione.

Nei confronti di tale personale l'Associazione opera nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia.

L'Associazione è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del C.C., o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Gli operatori dell'Associazione, fermo restando il rispetto delle competenze e l'obbligo di faticosa collaborazione, necessaria per il regolare funzionamento dell'attività convenzionata, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Consorzio.

L'Associazione, nello svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione, si impegna altresì a fornire al proprio personale materiali idonei allo svolgimento delle attività, ed agli utenti e/o ai loro familiari informazioni su normative, attrezzature, ausili, corsi di formazione.

ARTICOLO 3

Compensi

Il Consorzio si impegna a corrispondere all'Associazione A.P.R.I. il compenso di **Euro 20,00 orari**.

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio educativo sopra indicato.

Gli spostamenti del personale, ritenuti necessari nell'ambito di territorio consortile, saranno effettuati con mezzi propri e le spese di trasporto ed il tempo necessario all'operatori e per tali spostamenti sono compresi nel costo complessivo.

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà, previa presentazione di regolare documento contabile corredato dalla rendicontazione degli interventi, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale..

ARTICOLO 4

Verifiche periodiche e controlli – Disciplina delle inadempienze

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche e di richiedere informazioni scritte all'Associazione A.P.R.I. in ordine ai progetti educativi di cui all'art. 1.

I servizi del Consorzio predisposti sono incaricati della verifica di cui trattasi. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti con gli utenti e le loro famiglie.

ARTICOLO 5

Disciplina delle inadempienze

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti la presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione chiedendone l'adempimento. Qualora il Consorzio riscontri nei servizi forniti dall'Associazione A.P.R.I. condizioni non risolubili, che impediscano lo svolgimento delle attività ad esso affidate, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 90 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte del Consorzio delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, l'Istituto può risolvere anticipatamente, con preavviso di cui al comma precedente, la convenzione.

ARTICOLO 6

Decorrenza

La presente convenzione ha validità per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, con possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo.

Eventuali modifiche potranno essere apportate anche prima della scadenza previo accordo tra le parti e con specifico provvedimento deliberativo, qualora intervengano nuove situazioni o disposizioni in materia.

ARTICOLO 7

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, sono a carico dell'Associazione A.P.R.I. e la medesima sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

ARTICOLO 8

Rinvio a disposizioni normative

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile e le Leggi vigenti in materia di assistenza a favore dei disabili sensoriali.

ARTICOLO 9
Contenzioso

Per ogni controversia che dovesse verificarsi nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Susa, lì _____

Per il Con.I.S.A. "Valle Susa"
La Responsabile dell'Area Integrativa
Liliana SILVESTRI

Per l'Associazione A.P.R.I.
Il Rappresentante Legale
Marco BONGI

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA" E L'ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RETINOPATICI ED IPOVEDENTI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI IPOVEDENTI E CIECHI PLURIMINORATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO, PER IL PERIODO 1/1/2011 – 31/12/2011

N. 68/2010 DEL 31/12/2010

Pareri prescritti dalla vigente normativa

Parere di regolarità tecnica dell'atto:

FAVOREVOLE

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa 22/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Liliana SILVESTRI – f.to Anna BLAIS

Parere di regolarità contabile dell'atto:

FAVOREVOLE

Susa 22/12/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA**

f.to Nella SCOPPAPIETRA – f.to Paolo ALPE

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, lì _____

IL SEGRETARIO

Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Lì _____

IL SEGRETARIO

VISTO:

Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Susa, lì _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Lì _____

IL SEGRETARIO

VISTO:

Dott. Giorgio GUGLIELMO